

N. 2692/13 REG. NOT. REATO

N. 2145/17 REG. SENTENZA

N° 2424/15 R. G. DIB.

REG. RECUPERO

DEPOSITATA IL 30-01-2018

IRREVOCABILE IL
REDATTA SCHEDA

Appello / Ricorso proposto da

TRIBUNALE DI FIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice Dott.ssa Marianna Valvo all'udienza del 7.11.2017 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa penale per giudizio abbreviato nei confronti di :

1)

- presente -

Difeso dall'Avv. Vittorio Messa di fiducia

2)

- presente -

3)

- presente -

Entrambi difesi dall'avv. Alessandro PALOMBI di fiducia

Parte civile : A.N.P.I

Avv. Emilio RICCI presente

In ordine ai reati.

di cui all' art. 4 legge 205/1993 e 81 cpv e 110 C.P. perché, in spregio alla predetta legge "esaltava pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012 in qualità di Sindaco proponeva, approvava, firmava e deliberava la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzava una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento", il tutto in concorso con FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo in Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.

In ordine ai reati:

di cui all' art. 4 legge 205/1993 e 81 cpv e 110 C.P. perché, in spregio alla predetta legge "esaltavano pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012 in qualità di assessori e pertanto componenti di giunta con diritto al voto, approvavano e concorrevano a deliberare la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzavano una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento" il tutto in concorso con VIRI Ercole, in Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.

26/12

Marzabotto (Bo), Carrara, Stazzema (Lu), Massa, Montignoso e la Provincia di Massa Carrara.

I difensori degli imputati si opponevano alla costituzione di parte civile dei Comuni di Marzabotto (Bo), Carrara, Stazzema (Lu), Massa, Montignoso e della Provincia di Massa Carrara, per carenza di legittimazione, ed il giudice riservava la decisione, rinviando il prosieguo della trattazione al 16.2.2016.

Con ordinanza del 12.11.2015, notificata alle parti, il giudice escludeva la costituzione di parte civile dei Comuni di Marzabotto (Bo), Carrara, Stazzema (Lu), Massa, Montignoso e per la Provincia di Massa Carrara, ammettendo solo l' A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si riporta il testo del provvedimento : *"La condizione legittimante la costituzione di parte civile in un processo penale per gli enti esponenziali è rappresentata dall'essere danneggiati dal reato, in particolare la tutela del bene giuridico leso dal reato deve essere lo scopo esplicito e specifico dell'attività dell'ente.*

Come sancito dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 38343/2014, l' interesse perseguito dal sodalizio deve essere posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell' ente.

E' necessario, dunque, che al vaglio del giudice sia sottoposta la documentazione necessaria al fine di poter accertare le condizioni legittimanti la costituzione di parte civile, onere al quale non hanno assolto i predetti Comuni, non risultando allegati gli Statuti Comunali da cui possa emergere tra le finalità dell'ente la lotta al fascismo ed al nazismo, quale scopo specifico dell'ente.

Né la circostanza che i Comuni intervenuti siano stati vittime delle stragi naziste ed abbiano preso parte alla lotta di resistenza e di liberazione dai nazifascisti, può da sola essere idonea a legittimarli alla costituzione di parte civile nell'ambito del presente procedimento a carico del sindaco di

Affile, imputato del reato di apologia al fascismo, per aver con delibera del 21.7.2011 approvato, firmato e deliberato la dedica di un mausoleo al Gen. Rodolfo Graziani, esponente del predetto movimento, e successivamente aver organizzato una pubblica manifestazione per inaugurare il monumento.

Invero, si ritiene che non sussiste alcun collegamento territoriale tra i fatti accaduti nel Comune di Affile ed i predetti Comuni che, in quanto enti esponentziali territoriali, non sono portatori di un interesse generale e nazionale".

All'udienza del 16.2.2016 gli imputati personalmente chiedevano la definizione del procedimento mediante il rito abbreviato ed il giudice, disposto il mutamento del rito ed acquisito agli atti il fascicolo del Pubblico Ministero, su concorde richiesta della parti rinviava la discussione del processo all'udienza del 5 luglio 2016.

In tale data, su richiesta dell'Ufficio di Procura, il giudice differiva la discussione all'udienza del 20.12.2016, data in cui, dopo aver ascoltato le conclusioni, rispettivamente illustrate e formulate dal PM, dal difensore di Parte Civile e dai difensori degli imputati, rinviava per eventuali repliche al 21.3.2017, fissando un termine alle parti per il deposito di memorie.

A tale udienza i difensori degli imputati aderivano all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali e la trattazione del processo veniva differita al 7.11.2017, data in cui il giudice, preso atto della rinuncia del PM alle repliche, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito della deliberazione, rendeva pubblica la sentenza, dando lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda che è all'origine

del presente procedimento - che vede coinvolti il Sindaco del Comune di Affile e due consiglieri comunali -, per come è stato possibile ricostruirla attraverso l'esame delle risultanze in atti, essenzialmente documentali, tutte pienamente utilizzabili, in forza della scelta processuale posta in essere dagli imputati.

Elementi fattuali della vicenda

In data 5.6.2008 perveniva alla Regione Lazio la domanda, prot. n. 1180 del 28.4.2008, del Sindaco del Comune di Affile, _____ in la quale si chiedeva di valutare, per la definizione del programma straordinario di interventi, la proposta relativa al progetto per la realizzazione di un parco pubblico in località Radimonte del Comune di Affile, per un costo complessivo di € 75.000,00 ed un costo lotto/stralcio funzionale di € 50.000,00.

Nella domanda si specificava che l'area su cui doveva essere realizzato l'intervento era stata concessa da un Comitato al Comune, in comodato d'uso gratuito per novantanove anni, ed era conforme al piano urbanistico.

Veniva trasmessa successivamente alla Regione la copia della delibera della Giunta Comunale del 7 giugno 2008, approvata da tutti i consiglieri, tra cui _____ di approvazione del progetto preliminare per la sistemazione ed arredo del parco in località Radimonte e la relazione tecnica sull'opera da realizzare.

In data 21.11.2008, con la delibera n. 861, la Giunta della Regione Lazio, approvava il programma triennale straordinario in materia di interventi di opere pubbliche per lo sviluppo locale, prevedendo anche la realizzazione di un parco pubblico in località Radimonte, nel Comune di Affile riportato nell'Allegato A del detto programma e stabilendo, a pena di decadenza dal finanziamento, che i soggetti beneficiari avrebbero

dovuto inviare il programma progettuale definitivo alla Regione entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della delibera.

Il contributo stanziato per la realizzazione del parco era di € 50.000,00.

Con delibera n. 8 del 9.2.2009 la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo/eseutivo relativo al completamento del Parco in località Radimonte, redatto dall'Arch. Felicetto Mancini.

Con delibera n.13 del 9.3.2009 la Giunta Comunale approvava la proposta tecnico-economica relativa al progetto di completamento del Parco Radimonte, redatta dallo stesso Arch. Mancini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, per un importo complessivo di € 197.956,00 ed in data 7.4.2009 perveniva alla Regione Lazio la domanda, n. prot 712 del 11.3.2009, del Sindaco ad oggetto la valutazione di tale proposta nell'ambito della definizione del programma straordinario regionale di investimenti per lo sviluppo locale.

La relazione dell'arch. Mancini, al punto relativo agli obiettivi e tipologia dell'intervento, prevedeva tra gli altri la realizzazione di un piccolo museo al soldato, circa 60,000 mq e servizi igienici per museo e parco, per un costo di € 80.000,00.

Dalla relazione emergeva, altresì, che l'area su cui doveva essere realizzata l'opera da finanziare, originariamente di proprietà del "Comitato per l'erezione del sacrario dedicato al Soldato", era stata donata al Comune, con atto redatto in data 3 gennaio 2010 innanzi al notaio Giuseppe Pensabene Perez.

In particolare, la donazione veniva effettuata allo scopo di realizzare: 1) uno spazio chiuso ma fruibile finalizzato a contenere cimeli del soldato; 2) uno spazio attrezzato per manifestazioni, quali ad esempio teatro, mostre, concerti; 3) uno spazio attrezzato per picnic.

Nell'atto era stabilito che il parco così realizzato doveva essere intitolato al promotore dell'iniziativa Luigi Ciuffa e ricordare il soldato.

Con delibera n. 643 del 7.8.2009, la Giunta Regionale approvava l'aumento del finanziamento per il completamento del Parco Radimonte di Affile, in complessivi € 180.866,00.

La Giunta Comunale, con delibera n. 90 del 10.7.2010, approvava il progetto esecutivo del Parco, redatto dall'Arch. Paolo Caracciolo, per un importo di € 247.956,00.

In data 9.4.2011, all'esito della gara di evidenza pubblica, indetta con determinazione n. 114 del 19.10.2010, l' arch. Mancini stipulava con la SO.PA.MA. costruzioni s.r.l. il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un parco pubblico, con annesso piccolo museo e servizi igienici in località Radimonte".

Nella delibera si dava atto che l'opera era realizzata con i contributi della regione Lazio per la somma di € 50.000,00 ed € 180.866,00 - in virtù della delibera n. 861 del 21.11.2008 e della delibera n. 649 del 7.8.2009 - e con la somma di € 17.090,00 proveniente dai fondi di Bilancio comunale, previsti al Capitolo 209011/12 competenza.

Il 13.8.2012 veniva firmato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e, con la determinazione n. 13.9.2012, l'Arch. MANCINI approvava lo stato finale dei lavori e relativi atti di contabilità, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la liquidazione del credito d'impresa.

Con delibera n. 66 del 21.7.2012 la Giunta Comunale di Affile, alla presenza del sindaco _____, assessori

_____ deliberava, su proposta del Sindaco, l'intitolazione del Parco Radimonte a "Luigi Ciuffa" e l'intitolazione del "museo al soldato" al Generale Rodolfo Graziani.

In data 6 agosto 2012 perveniva al Comandate della Stazione CC di Affile ed al Comandante della Compagnia Carabinieri di Subiaco un invito, da parte del Sindaco _____ a partecipare all'inaugurazione del "Parco Radimonte e Sacrario al Soldato Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani", per il giorno 11.8.2012.

Il programma della manifestazione prevedeva: ore 16:00 raduno piazza San Sebastiano, ore 17:00 Conferenza di Don Ennio Innocenti "Memoria del generale Rodolfo Graziani", ore 18:00 deposizione corona presso al Tomba del Maresciallo, ore 18:30 Santa Messa presso il sacrario nel Parco Radimonte, ore 19:30 interventi Autorità, ore 20:00 cena a Buffet, ore 20:30 Spettacolo Musicale.

Veniva predisposto dal Mar. CARPENTIERI e dall'App. COLOMBO un servizio di osservazione.

Secondo quanto relazionato dal Comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri Gruppo Frascati, nel corso della cerimonia inaugurale non venivano compiute manifestazioni esteriori proprie delle organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, né dalla documentazione fotografica acquisita veniva rilevata l'ostentazione di simboli ed emblemi di tali organizzazioni o associazioni.

Solo successivamente alla delibera ed alla cerimonia inaugurale, in data 15.10.2012, il sindaco inviava al Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale di Roma - Toponomastica- la richiesta di autorizzazione all'intitolazione del Parco Radimonte a "Luigi Ciuffa" e del museo al soldato al Generale Rodolfo Graziani, con allegati i curricula di Luigi Ciuffa e Rodolfo GRAZIANI.

Il Prefetto rispondeva in data 22.11.2012 di non avere competenze in merito.

Con delibera n. 82 del 13.3.2015, la Giunta Regionale chiedeva al Comune di Affile di revocare la delibera n. 66 del 21.7.2012 nella parte in cui veniva stabilito di intitolare il museo al generale Rodolfo Graziani, pena la revoca del finanziamento regionale, utilizzato per la realizzazione del museo.

Questi essenzialmente i fatti oggetto della vicenda processuale che ci occupa.



Inquadramento normativo e giurisprudenziale: struttura della fattispecie incriminatrice

Prima di esaminare se la condotta posta in essere dagli odierni imputati integri gli estremi dell'illecita fattispecie ipotizzata nell'editto accusatorio, è opportuno esaminare la struttura del reato di apologia del fascismo e fare un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale.

La condotta contestata è disciplinata dal comma 2 dell'art. 4 della dalla L. 654/1952, come sostituito dalla L. 205/1993 "Misure urgenti in materia sedi discriminazione razziale etnica e religiosa", e sancisce *"alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni"*.

Dunque, affinché si concretizzi l'ipotesi delittuosa in esame, l'azione deve consistere in una rievocazione elogiativa, nell'ambito di una pubblica manifestazione o cerimonia, di esponenti, principi, fatti o metodi espressione del regime fascista.

Fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L. 645/1957 con riferimento alla violazione dell'art. 21 Cost., che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, e la Corte Costituzionale si pronunciò con la sentenza n.1 del 1957, dichiarando la manifesta infondatezza della questione e delineando la natura del reato e le caratteristiche che deve assumere la condotta in concreto per integrare la fattispecie delittuosa dell'apologia del fascismo, senza violare il citato disposto costituzionale.

In particolare, la condotta deve consistere non in una pura e semplice difesa elogiativa del pensiero fascista, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del disciolto partito espressione di quell'ideologia, cioè *in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente»*.

L'interpretazione della norma data dalla Corte è espressione del principio di offensività, in virtù del quale è possibile punire con sanzioni penali

solo condotte idonee ad offendere o almeno mettere in pericolo il bene giuridico tutelato che, nel caso in esame, va individuato nella stabilità dell'ordine democratico della Repubblica.

Dunque, esula dalla pura e semplice manifestazione del pensiero solo quella forma di elogio che abbia quell'attitudine a condurre ad una riorganizzazione del disciolto partito fascista, attitudine che è quindi il requisito della condotta apologetica e che legittima l'incriminazione.

Si tratta, perciò, di un reato di pericolo concreto, come sancito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con alcune pronunce che saranno successivamente riportate.

La Corte Costituzionale è poi nuovamente intervenuta sulla questione, - in particolare sulla legittimità costituzionale dell' art.5 L. 645/1952 (che sanziona chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste) con riferimento al medesimo disposto costituzionale dell'art. 21-, con la sentenza n. 74/1958 nella quale ha chiarito che *"il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era autorizzato a spingere i suoi divieti al di là degli atti veri e propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche quelli idonei a creare un effettivo pericolo".... "Chi esamini il testo dell'art. 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto, come è accaduto alle autorità giudiziarie che hanno proposto la questione di legittimità costituzionale, a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido. Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito*

fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare".

La Corte, dunque, ha ribadito i principi sanciti con la sentenza n. 1/1957, dando una interpretazione costituzionalmente orientata alla fattispecie delittuosa oggetto della pronuncia, in ossequio alla ratio del legislatore ed alla tutela dei valori democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana, valori che rappresentano il bene giuridico, tutelato dalla fattispecie delittuosa di apologia del fascismo.

Come anticipato, anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in materia ed, allineandosi all'orientamento della Corte Costituzionale, ha affermato il seguente principio di diritto: *"Alla stregua della precisazione contenuta nella sentenza n.1 del 1957 della Corte costituzionale l'apologia del fascismo, per costituire reato, deve consistere in un'esaltazione suggestiva tale da poter condurre alla riorganizzazione del disciolto partito fascista. L'apologia deve essere cioè idonea a determinare quel risultato; e per accertare tale idoneità, rifacendosi alla struttura del delitto tentato, così come configurato nell'art 56 cod. pen. occorre valutare se l'attività denunciata abbia provocato un 'concreto' pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito"* (Sez. 2, Sentenza n. 8506 del 31/01/1977 Rv. 136341).

Una recente giurisprudenza ha affermato, in proposito, che non ricorre il reato nella fattispecie relativa all'impiego del "saluto romano", l'intonazione della "chiamata del presente" e l'utilizzo della croce celtica nel corso di una cerimonia commemorativa di alcuni defunti militanti nella R.S.I. ed in formazioni politiche di destra in successive fasi storiche (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 02/03/2016 Rv. 269753).

In particolare, la Cassazione ritenendo, nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, che tali condotte non avessero alcuna concreta idoneità offensiva, essendo rivolte

esclusivamente ai defunti in segno di omaggio ed umana pietà, ha sostanzialmente confermato il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale e ribadito dalle più risalenti e citate pronunce della Suprema Corte.

Alla luce dei richiamati principi, è evidente che occorre esaminare il singolo caso concreto in tutti i suoi elementi, accertando se gli atti e i fatti, in cui si attua l'esaltazione, siano in concreto idonei a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista.

Esaminando la struttura della fattispecie, viene in rilievo il requisito della pubblicità dell'esaltazione, ossia la condotta apologetica deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alla presenza di più persone.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato emerge dalla struttura della norma che è integrato dal dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di esaltare, a prescindere dalla finalità e dai motivi sottesi all'azione.

D'altronde a corroborare ciò, vi è il consolidato principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte in ordine all'elemento soggettivo dell'apologia di delitto, sanzionata dall'art. 414 cp, di cui il reato oggetto di contestazione non è altro che una forma particolare.

Sul punto, invero la Cassazione ha sancito che *"Nel delitto di apologia l'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico e non in quello specifico, bastando che la condotta del reo sia sorretta dalla sua coscienza e volontà, intesa come consapevolezza dei possibili effetti apologetici della propria condotta."* (Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 16/10/1973 Rv. 127265).

Valutazione del materiale probatorio

Occorre a questo punto esaminare il compendio probatorio sopra sintetizzato ed, in applicazione dei richiamati principi, verificare:

- 1) se il Mar. GRAZIANI sia stato un esponente del fascismo, elemento questo che rappresenta un presupposto necessario per la configurazione del reato;
- 2) se la deliberazione ad oggetto l'intitolazione del mausoleo, realizzato con il finanziamento regionale, al soldato al Generale Rodolfo Graziani e l'organizzazione di una cerimonia pubblica, per l'inaugurazione del parco e del sacrario siano espressione di una forma di elogio della sua figura e di quello che rappresentava;
- 3) se, integrati i requisiti di cui ai punti 1) e 2), si configuri, altresì, quello del carattere pubblico dell'esaltazione;
- 4) se, una volta appurata la sussistenza dell'elemento oggettivo, sia integrato altresì l'elemento psicologico.

Il personaggio oggetto della celebrazione è il Generale Rodolfo Graziani, per cui occorre soffermarsi sulla sua figura storica e sul ruolo dal medesimo ricoperto durante il regime fascista.

In atti sono versati numerosi articoli, sia di stampa che scaricati da internet, su episodi storici che hanno avuto come protagonista il Mar. GRAZIANI, nonché la sentenza pronunciata in data 2 maggio 1950 dal Tribunale Militare Territoriale di Roma, all'esito del processo contro GRAZIANI, imputato di "collaborazione con il tedesco invasore", nella quale viene delineato il profilo storico del personaggio e ripercorse le sue gesta.

Rodolfo Graziani fu un Generale italiano, nel 1908 prestò servizio nei reparti coloniali eritrei e nel 1913 nelle truppe libiche.

Partecipò alla 1^a guerra mondiale, prima con il grado di capitano e poi di maggiore.

Divenuto, dopo l'armistizio, colonnello dei reparti coloniali libici, operò alla loro testa nella riconquista della Tripolitania (1922-1923) e poi della Cirenaica (1925-1931). Fu promosso subito generale di brigata, vicegovernatore della Cirenaica e generale di divisione (1930).

Generale di corpo d'armata dal 1932, nel 1935 fu nominato governatore della Somalia; quale comandante designato d'armata, nel conflitto italo-etio-pico, comandò vittoriosamente le forze del fronte sud, guadagnando il grado di maresciallo d'Italia e il titolo di marchese di Neghelli.

Dal giugno 1936 al novembre 1937 fu viceré d'Etiopia, dopo il Mar. Badoglio, caratterizzando in senso dispotico il suo governo.

Nel 1939 divenne capo di Stato Maggiore dell'esercito; allo scoppio delle ostilità contro l'Inghilterra assunse il comando delle operazioni nell'Africa settentrionale e guidò le truppe fino a Sidī el-Barranī (sett. 1940). Costretto alla ritirata dall'offensiva del gen. A. P. Wavell, fu sostituito dal generale I. Gariboldi nel comando e nella carica di capo di S. M. (marzo 1941).

La sentenza del Tribunale Militare ripercorre i fatti oggetto dell'imputazione - che si svolgono in un preciso e circoscritto arco temporale, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 -, ricostruiti anche attraverso le lettere scritte in quel periodo ed il testo dei discorsi pronunciati.

Dalla ricostruzione compiuta dal Tribunale emerge che il generale Graziani il 23 settembre 1943 accettava l'incarico di Ministro della difesa e di Capo di Stato Maggiore Generale del costituendo governo fascista della Repubblica Sociale Italiana, esistita tra il settembre del 1943 e l'aprile del 1945, e con il discorso del 25 settembre proclamava i motivi della polemica nazionalsocialista e fascista contro l'armistizio.

La sentenza ha ricostruito i momenti più importanti della collaborazione militare della Repubblica Sociale con la Germania e del ruolo svolto da Graziani nella costituzione ed organizzazione dell'esercito e delle altre forze armate del predetto governo, condotta oggetto della contestazione e, secondo i giudici del Tribunale Militare, ampiamente provata nel corso del dibattimento.

Graziani, dunque, fece parte del sedicente governo nazionale fascista che dichiarava di operare in nome di Mussolini il cui primo intendimento,

dopo la liberazione, era proprio la riorganizzazione delle forze armate, come emergente da una serie di ordini del giorno che il predetto fece diffondere dalla radio e pubblicare dalla stampa.

In particolare, l'ordine del giorno n. 1 annunciava la riassunzione della suprema direzione del fascismo in Italia.

Mussolini, nel suo primo discorso, manifestava alla radio la volontà di riprendere le armi a fianco della Germania riorganizzando le forze armate, orientamento questo ben chiaro a GRAZIANI, come appurato nel corso dell'istruttoria, la cui figura veniva accreditata dal duce, in una lettera indirizzata ad Hitler.

Sono evidenziati nella sentenza gli intensi contatti tra Graziani e Mussolini il quale, nei giorni immediatamente precedenti la riunione del consiglio dei ministri del 27 ottobre e 24 novembre 1943, lo sollecitava ad accelerare i tempi per realizzare la riforma strutturale dell'esercito.

Con decreto del 5 novembre 1945, Mussolini, nella sua qualità di capo di Stato, decretava la nomina del ministro Graziani a Capo di Stato Maggiore Generale, qualifica che gli permetteva di partecipare direttamente alle decisioni del governo che concernevano anche la conduzione della guerra, di cui aveva la responsabilità.

Secondo i giudici, apprezzabile fu l'opera svolta dal Mar. GRAZIANI nella ricostituzione delle forze armate.

Alla luce di quanto sopra delineato sulla figura storica di Graziani, appare pacifico che il soldato, celebrato dalla Giunta guidata dal sindaco Viri, nella sua vicinanza a Mussolini, avendo ricoperto ruoli apicali nell'ambito del governo della Repubblica Sociale, essendosi reso autore di efferati crimini di guerra, funzionali a promuovere l'ideologia propria di quel regime, sia stato un esponente di rilievo del fascismo.

Appurata la sussistenza di questo presupposto, occorre accertare se l'intitolazione con una delibera della Giunta Comunale, del sacrario posto all'interno di un parco al Mar. GRAZIANI e la sua inaugurazione con una

cerimonia pubblica integri la condotta di esaltazione, tipizzata nel disposto normativo oggetto di contestazione.

Ritiene questo giudice che tale condotta ha natura chiaramente rievocativa del Mar. Graziani, in un'ottica di celebrazione del personaggio e di quello che ha rappresentato, nel significato delineato dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione, in termini tali da poter condurre alla riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si ravvisano, nel caso concreto, alcuni elementi sintomatici dell'idoneità della condotta a determinare "messa in pericolo" dell'ordine democratico dello stato.

In primo luogo, si evidenzia la natura (istituzionale) pubblica del soggetto agente: invero, la circostanza che l'intitolazione del museo ad un esponente del fascismo sia stata posta in essere dalla Giunta di un Comune, organo rappresentativo della collettività locale, conferisce una maggiore valenza celebrativa all'azione, amplificando il rischio di un apprezzamento condiviso ed, in quanto tale, di per sé emulativo.

In secondo luogo, la collocazione topografica del monumento, situato in uno spazio pubblico, frequentato abitualmente da un numero indifferenziato e variegato di persone, e la stabilità dell'opera contribuiscono a rendere concreto e sempre attuale il pericolo che la rievocazione costante di un personaggio, celebrato quale rappresentante dell'ideologia fascista, possa far riemergere valori antidemocratici propri di quel regime.

Pertanto, le modalità dell'azione - realizzazione di un sacrario, permanente e collocato in uno spazio frequentato dalla collettività e l'inaugurazione nel corso di una cerimonia pubblica - rappresentano un concreto antecedente causale idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di idee favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste (rif. sentenza Corte Costituzionale n.1 del 1957 richiamata dalla Cassazione del 7 giugno 2017).

Consegue a quanto argomentato che alcun rilievo ha la circostanza che, nel corso della cerimonia inaugurale, non siano state compiute manifestazioni esteriori di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e non siano stati ostentati simboli ed emblemi di tali organizzazioni o associazioni.

A parere di questo giudicante, la condotta contestata non rappresenta una semplice difesa elogiativa che, in quanto tale, sarebbe espressione della libera manifestazione del pensiero, diritto costituzionalmente garantito e tutelato, bensì l'esaltazione di un personaggio che incarna l'ideologia fascista e che, per gli elementi sopra ripercorsi e caratterizzanti l'azione, è idonea ad offendere o almeno mettere in pericolo i valori democratici della Repubblica, bene giuridico tutelato dalla norma.

Dunque, la 'concretezza' del pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista, si fonda sull'esistenza di un luogo stabile e qualificato di ritrovo per altre occasioni, potenzialmente illimitate, di manifestazioni apologetiche, che favorisce, per il suo alto valore simbolico, la possibilità di aggregazioni funzionali al momento organizzativo ed alla rievocazione dell'ideologia fascista.

La connotazione illecita della condotta, realizzata dalla Giunta Comunale, nelle persone degli odierni imputati, è stata rilevata per altro dalla Regione Lazio che, con deliberazione del 13.3.2015 n. 82, richiedeva al Comune di Affile di provvedere all'annullamento in autotutela della deliberazione di Giunta n. 66 del 21. luglio 2012, *"nella parte di dedicazione del piccolo museo del soldato al generale Rodolfo Graziani, pena la revoca del finanziamento regionale utilizzato per la realizzazione del museo"*.

La Giunta Regionale rilevava come, in primo luogo, la delibera fosse stata adottata in data posteriore alla chiusura dei lavori e che, in tutta la documentazione relativa al finanziamento, conservata agli atti della

direzione competente, non era mai emersa la volontà di procedere a tale intitolazione.

In secondo luogo, è stato ritenuto che la dedica del monumento al gen. Graziani, - definito nel provvedimento come uno dei più importanti gerarchi del fascismo italiano (Ministro della guerra, inserito dall'ONU nella lista dei criminali di guerra per l'uso di gas tossici e bombardamenti degli ospedali della Croce Rossa) - *"esprima un giudizio positivo rispetto ad eventi contrari ai valori che guidano l'azione dello Stato Italiano e della Regione, che per statuto fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconoscendo il primato della persona, della vita, della libertà e dei valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, con il ripudio di ogni forma di discriminazione e di intolleranza"*.

Significativo il provvedimento della Regione che ha ritenuto la suddetta intitolazione un inadempimento del beneficiario del finanziamento alle condizioni statuite in sede di erogazione, determinando ciò il venir meno del pubblico interesse che aveva inizialmente determinato l'Amministrazione regionale alla concessione del contributo.

Invero, secondo l'organo della Regione, la dedica del museo a GRAZIANI, quale esponente del fascismo, è in contrasto con il dovere di una società civile di promuovere tutte le azioni di opposizione a principi fondati sulla violenza, intolleranza e qualunque forma di fondamentalismo ideologico.

L'allarme istituzionale destato dalla condotta apologetica in esame, che ha indotto la Regione Lazio ad intervenire, richiedendo alla Giunta Comunale l'emaneazione di un immediato atto in autotutela, è la riprova della sua attitudine a determinare un pericolo concreto per la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Ulteriore requisito richiesto dalla norma in esame affinché una condotta integri la fattispecie incriminatrice di apologia del fascismo è la sua realizzazione pubblica.

Nel caso di specie, è evidente che l'azione celebrativa del personaggio sia stata posta in essere pubblicamente, in primo luogo l'inaugurazione

dell'opera veniva comunicata alla collettività attraverso la diffusione di inviti e manifesti recanti nell'oggetto "Inaugurazione Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M. llo D'Italia Rodolfo Graziani", ove veniva indicato il programma della cerimonia, ed avveniva nella pubblica piazza San Sebastiano.

Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo inteso come dolo generico infatti il Sindaco e gli assessori hanno consapevolmente e volontariamente individuato il Mar. GRAZIANI, nella scelta di un personaggio cui intitolare il sacrario eretto, quale proponente dell'intitolazione ed i consiglieri appoggiando tale scelta, esprimendo il voto favorevole e determinando così l'approvazione della delibera all'unanimità dei presenti.

Indicativo del fatto che la scelta posta in essere dalla Giunta del Comune di Affile di intitolare il mausoleo a Graziani sia stata consapevole ed intenzionale è la circostanza che la delibera è intervenuta dopo la concessione dei finanziamenti regionali e la realizzazione dell'opera.

Altrettanto sintomatico dell'elemento intenzionale del reato è la circostanza che la richiesta di autorizzazione all'intitolazione del Parco Radimonte a "Luigi Ciuffa" ed il museo al soldato al Generale Rodolfo Graziani è stata presentata successivamente alla delibera ed alla cerimonia inaugurale.

In particolare, solo in data 15.10.2012 il Sindaco inviava al Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale di Roma - Toponomastica - la richiesta di autorizzazione.

D'altronde, il Sindaco affermando, in sede di spontanee dichiarazioni, che il mausoleo non poteva che essere intitolato a Graziani, il più grande concittadino degli Affilani, ha confermato la preesistenza dell'elemento intenzionale - espresso con la delibera -, rispetto alla richieste di finanziamento dell'opera.

Per quanto concerne la posizione degli imputati è evidente che la contestata condotta illecita sia a loro riferibile, avendo partecipato unitamente al Sindaco alla sua realizzazione.

Come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità, affinché una condotta integri il concorso nel reato, è necessario che offra un consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche sotto forma di agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso del concorrente.

Nel caso che ci occupa, si evidenzia che in qualità di consiglieri comunali, hanno preso parte alla seduta di Giunta del 21.7.2012 ed, esprimendo voto favorevole alla proposta del Sindaco di intitolare il "piccolo museo dedicato al soldato" al Generale Graziani, hanno fornito il loro contributo sia materiale che morale all'azione illecita.

Invero, con il voto espresso hanno consentito che la delibera fosse approvata e, rafforzando in tal modo anche dal punto di vista morale il proposito del Sindaco hanno consapevolmente contribuito alla realizzazione del presupposto della successiva azione, ossia la cerimonia inaugurale del museo, che unitamente all'azione di deliberazione integra la condotta celebrativa del personaggio esponente del fascismo.

Invero, l'intitolazione del museo era finalizzata alla sua successiva inaugurazione in forma pubblica, indetta dal Comune di Affile.

PROSPETTATIVA DIFENSIVA

L'intenzione della Giunta Comunale, per come rappresentata dal Sindaco, è stata quella di onorare GRAZIANI in quanto cittadino affilano - pur se nativo del Comune di Filettino - e combattente pluridecorato che, pertanto, meritava l'intitolazione del museo.

Queste argomentazioni non influiscono né sulla sussistenza della condotta in sé, né tanto meno sulla sussistenza del profilo soggettivo.

Quanto asserito è privo di riscontri, non avendo la difesa portato alcun elemento a sostegno, invero non è dimostrato che l'elogio della figura di GRAZIANI fosse connessa a profili diversi da quelli relativi al ruolo che il predetto ha avuto nella storia, in particolare nel regime fascista, ed all'ideologia di cui è stato esponente.

E' evidente che il caso che ci occupa è diverso da quello esaminato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11038 del 02/03/2016, sopra citata, che non ha ravvisato il reato nel saluto romano finalizzato alla commemorazione di tre defunti, in quanto la condotta posta in essere dal sindaco e dai due consiglieri è connotata da elementi (*soggetto agente, collocazione topografica, permanenza dell'opera celebrativa dell'esponente fascista*) che pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi, per come ampiamente esposto.

Si tratta della celebrazione di un personaggio che non viene ricordato per azioni diverse da quelle compiute durante il regime fascista di cui è stato un esponente di rilievo: invero, nulla di ciò è stato documentato dalla difesa.

Inoltre, è evidente che la Giunta fosse ben consapevole delle portate storiche del personaggio, del ruolo di rilievo dal predetto assunto durante il regime fascista, della cui ideologia si fece portatore, come dimostra il curriculum vitae di Graziani, allegato alla richiesta di autorizzazione all'intitolazione del Piccolo Museo al Generale, inoltrata alla Prefettura, ove sono riportati anche gli incarichi ricoperti dal predetto nel governo della Repubblica Sociale e la condanna inflittagli dal Tribunale Militare di Roma.

Per mero scrupolo argomentativo si rileva che non può configurarsi un errore sul fatto che esclude l'elemento psicologico, ossia l'aver agito senza la consapevolezza di un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, presupponendo una realtà diversa da quella effettiva.

Nel caso di specie non risulta neanche fornita tale prospettazione essendo ben nota al Sindaco, come provato e sopra argomentato, la realtà e la portata storica del personaggio.

Infine, si evidenzia che la circostanza che in altri contesti, - come per esempio nel comune di Filettino ove vi è un parco intitolato a Graziani - non si sia proceduto ad esercitare l'azione penale, come evocato dalla difesa, non scrimina la condotta in esame.

Le azioni ed i fatti devono essere valutati caso per caso, nella loro oggettività e la condotta contestata agli imputati, per le motivazioni esposte, integra l'apologia del fascismo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Venendo al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile vanno svolte, in primo luogo, alcune considerazioni in ordine alla continuazione ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'Ufficio di Procura ha contestato la continuazione, invocandone il riconoscimento in sede di richiesta di pena, tra la condotta concretizzatasi nella deliberazione dell'intitolazione del Piccolo museo al Soldato al Gen. Graziani e l'organizzazione di una pubblica cerimonia di inaugurazione.

Ritiene questo giudicante di dover escludere la continuazione in quanto le due azioni non sono altro che due frazioni della medesima condotta di esaltazione e come tali non possono scindersi.

La sola deliberazione di intitolare il monumento a Graziani, in assenza della successiva manifestazione pubblica difetterebbe dei connotati necessari, affinché si configuri la condotta apologetica, come delineata dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione.

Piuttosto la deliberazione non è altro che il presupposto della successiva organizzazione della cerimonia inaugurale, unitamente alla quale attua

l'esaltazione idonea in concreto a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista.

Non possono essere concesse agli imputati le circostanze attenuanti, in virtù del divieto di cui al disposto codicistico dell'art. 62 co 3 bis cp, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza e non essendo emersi elementi da valorizzare per il loro riconoscimento.

Nella determinazione della pena si terrà conto della diversa valenza del ruolo del Sindaco, promotore della proposta di intitolare il museo a GRAZIANI, rispetto a quello dei Consiglieri.

Pena, equa, tenuto conto dei criteri di commisurazione della stessa cristallizzati nell'art. 133 c.p., - in particolare, tenuto conto della gravità del fatto (l'aver commesso l'azione in qualità di esponenti di un organo istituzionale di natura pubblica, rappresentativo della collettività) si stima essere :

- per quella di mesi 8 di reclusione ed € 120,00 di multa, così determinata : pena base anni uno di reclusione ed € 180,00 di multa, ridotta alla pena sopra indicata per la scelta del rito.

- per quella di mesi 6 di reclusione ed € 80,00 di multa ciascuno, così determinata : pena base ^{in leg} ~~anni~~ 9 di reclusione ed € 120,00 di multa, ridotta alla pena sopra indicata per la scelta del rito.

All'affermazione della penale responsabilità degli imputati segue, secondo legge, la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, ciascuno per la propria parte.

Lo stato di incensuratezza degli imputati consente di effettuare una prognosi positiva circa l'astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati e, pertanto, di concedere agli stessi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 4 ultimo comma L. 645/1952 e 28 comma 2 cp gli imputati vanno dichiarati interdetti dai

pubblici uffici, limitatamente ai numeri 1) e 2) dell'art. 28 cp., per la durata di cinque anni.

Gli imputati vanno condannati, inoltre, al risarcimento dei danni subiti dall' ANPI, costituita parte civile, la cui liquidazione va, tuttavia, rimessa, data la lacunosità delle risultanze istruttorie sul punto, al competente giudice civile.

Può, tuttavia, assegnarsi alla costituita parte civile una provvisionale di euro 8.000,00 sull'ammontare dei danni che saranno verosimilmente riconosciuti alla stessa, in sede civile.

Gli imputati vanno condannati, inoltre, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, che possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

PENE ACCESSORIE

Occorre, in ultimo, esaminare la richiesta dell'Ufficio di Procura di sequestro del monumento, spiegando le ragioni del mancato accoglimento.

L'istanza è stata avanzata, ai sensi dell'art. 321 comma 1 cpp, al fine di scongiurare che la libera disponibilità del mausoleo potesse aggravare e protrarre le conseguenze del reato contestato, nonché agevolare la commissione di ulteriori reati corrispondenti a quello contestato, ovvero previsti dalla stessa L. n. 645/52.

Ritiene questo giudicante di non dover disporre l'invocata misura cautelare reale, evidenziando che ciò che rappresenta il prodotto del reato non è l'edificio adibito a museo, bensì la sua intitolazione ad un esponente del fascismo.

Dunque, ciò che impedirebbe la protrazione delle conseguenze del reato non è l'apposizione del vincolo cautelare sull'edificio, bensì la cessazione

di ciò che lo stesso rappresenta in virtù della delibera della Giunta Comunale di Affile che, con la sua intitolazione al Gen. Graziani, ha attribuito all'immobile una determinata valenza storica, rievocativa di un personaggio esponente di valori ed ideologie espressione del regime fascista ed in contrapposizione ai principi democratici fondanti lo Stato. Deve, altresì, essere rigettata la richiesta di confisca e distruzione del documento della Giunta Comunale del 21 luglio 2012, avanzata ai sensi dell'art. 240, comma 1 e 2 c.p., trattandosi di cosa che servi a commettere il reato.

Ritiene questo giudicante di non poter accogliere l'istanza dell'Ufficio di Procura in quanto il documento di cui si chiede la distruzione è un atto che promana dalla Pubblica Amministrazione, e che ciò che va eliminato sono gli effetti della delibera.

La Pubblica Amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la propria sfera d'azione, in virtù della potestà generale conferitale dall'ordinamento giuridico.

Dunque, gli effetti illeciti del provvedimento amministrativo, nonché il pericolo di aggravamento del reato possono essere eliminati con altri strumenti dell'ordinamento giuridico, anche in via di autotutela, come per altro, richiesto dalla Regione Lazio con determinazione n. 82 del 13.3.2015 : e per tali motivi va disposta la trasmissione del dispositivo al Comune di Affile per quanto di competenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

colpevoli

del reati loro ascritti in rubrica ed esclusa la contestata continuazione, considerata la diminuzione per la scelta del rito, condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 120,00 di multa,

alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 80,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, ciascuno per la propria parte.

Letto l'art. 163 cp concede agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letti gli artt. 4 ultimo comma L. 645/1952 e 28 comma 2 cp dichiara gli imputati per la durata di cinque anni interdetti dai pubblici uffici limitatamente ai numeri 1) e 2) dell'art. 28 cp..

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p., condanna, altresì

in solido al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, da liquidarsi all'esito di separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di € 8.000,00 ed alla refusione delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile, pari ad euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Dispone la trasmissione del presente dispositivo al Comune di Affile per quanto di competenza.

Letto l'art. 544 comma 3 cpp indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso a Tivoli il 7.11.2017

IL Giudice
Marianna Valvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TIVOLI 30-01-2018

Il Cancelliere
Dott. Franco COLONE

